



Ord. nr 228 viab - 2024

30 agosto 2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 194/2024, avente a oggetto "MonzaFuoriGP 2024 - approvazione linee di indirizzo", con la quale sono state approvate le iniziative, i programmi e le aree degli eventi organizzati dal giorno 29 agosto 2024 al giorno 01 settembre 2024 che ha in programma in diverse piazze del centro cittadino varie attività che prevedono l'approntamento di strutture necessarie allo svolgimento della stessa.

Considerato che:

- il programma relativo alla manifestazione prevede in diverse piazze del centro cittadino varie attività che prevedono l'approntamento di strutture necessarie allo svolgimento della stessa, ;
- che la manifestazione FuoriGP si svolgerà in diversi luoghi della Città e in particolar modo nell'area del centro storico;
- il programma della manifestazione è caratterizzato da una complessità di eventi, di iniziative, di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione degli utenti della strada, allo svolgimento della manifestazione e all'incolumità degli utenti della strada, oltre che consentire l'allestimento e il disallestimento delle strutture necessarie allo svolgimento della stessa.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

a) dalle ore 07:00 del giorno 30 agosto 2024 alle ore 13:00 del giorno 02 settembre 2024:

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- 1) è riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli la corsia normalmente riservata alla circolazione dei mezzi del TPL, sita in via F. Crispi lato cvc dispari.
Tale ingombro dovrà avvenire parallelamente alla carreggiata e senza creare intralcio a pedoni e al traffico veicolare autorizzato; in tale spazio vige permanentemente il divieto di sosta, con rimozione forzata ai non autorizzati.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.